



Corso Vittorio Emanuele II 233/A - Torino

Tel. e Fax 011/7497780

e-mail: studio.mattalia@fiscali.it

sito: www.studiomattalia.it

Informative e news per la clientela di studio

Le <i>news</i> di aprile	pag.	2
Crediti Iva trimestrali e modello TR - al debutto il visto di conformità per i rimborsi	pag.	3
Il 5 per mille entra a regime	pag.	5
L'Agenzia pubblica l'attesa Circolare esplicativa in tema di reverse charge	pag.	8
Imu e Tasi	pag.	12
Liquidazione del Tfr in busta paga (QuIR)	pag.	13
730 precompilato - le indicazioni ministeriali	pag.	15
Al via la <i>voluntary disclosure</i>	pag.	17

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio	pag.	19
---	------	----

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 aprile al 15 maggio 2015	pag.	20
---	------	----

Informative e news per la clientela di studio

SPESOMETRO

Anche per il 2014 escluse le operazioni sotto i 3.000 euro per agenzie di viaggio e commercianti al minuto

I commercianti al minuto e i soggetti equiparati e le agenzie di viaggio possono non segnalare le operazioni attive inferiori a 3.000 euro al netto dell'Iva nello spesometro da presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate per il periodo di imposta 2014. L'Agenzia delle Entrate ha in tal modo escluso relativamente ai commercianti al minuto e alle agenzie di viaggio le operazioni che potevano non essere inserite anche negli spesometri dei periodi di imposta 2012 e 2013. Il provvedimento del 31 marzo 2015, inoltre, esonera dall'obbligo di presentazione dello spesometro gli enti pubblici.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 31/03/2015)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Pubblicato l'elenco delle pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere fatture elettroniche

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha individuato l'elenco delle pubbliche Amministrazioni obbligate a ricevere la fattura dai propri fornitori in formato elettronico per il tramite del Sistema di Interscambio dal 31 marzo 2015. Gli enti pubblici interessati sono individuati normativamente:

- all'art.1, co.2 D.Lgs. n.165/01;
- all'art.1, co.2 L. n.196/09;
- all'art.1, co.209 L. n.244/07.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolare n.1/DF, 09/03/2015)

SISMA MAGGIO 2012

Definite le percentuali per il credito di imposta relativo ai costi agevolabili sostenuti nel 2012 e 2013

I soggetti che svolgevano attività di impresa o di lavoro autonomo in uno dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che hanno subito la distruzione o inagibilità dell'azienda, dello studio professionale oppure la distruzione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attività fruiscono di un credito di imposta se hanno presentato nel corso dell'anno 2014 le istanze telematiche all'Agenzia delle Entrate relative ai costi sostenuti nel 2012 e 2013. Il Provvedimento del 20 marzo 2015 ha determinato le percentuali di attribuzione del credito di imposta rispetto all'ammontare dei costi sostenuti: per i soggetti interessati il credito è fruibile da subito nel modello F24 con il codice tributo 6843. Il modello F24 con l'esposizione del credito di imposta deve essere presentato obbligatoriamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Risoluzione n.30, 20/03/2015)

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: CREDITI IVA TRIMESTRALI E MODELLO TR - AL DEBUTTO IL VISTO DI CONFORMITÀ PER I RIMBORSI

Con **Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2015** l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

Le principali novità riguardano:

- la previsione all'art.38-*bis* d.P.R. n.633/72 di nuove regole in tema di rimborsi Iva, introdotte dall'art.13 D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni Fiscali);
- l'introduzione di un nuovo art.17-*ter* d.P.R. n.633/72 che prevede il meccanismo dello *split payment*, ad opera della Legge di Stabilità 2015 (art.1, co.629, lett. b) L. n.190/14).

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2015.

Rimborsi

Viene prevista, anche per i rimborsi trimestrali di importo superiore a 15.000 euro, la possibilità di richiesta dell'eccedenza di imposta detraibile senza dover prestare la garanzia quando l'istanza di rimborso è dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo e dell'attestazione patrimoniale e contributiva. Per consentire l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo, nonché l'attestazione delle condizioni patrimoniali e contributive viene integralmente riformata nel nuovo modello la sezione 3 che lo scorso anno era riservata ai contribuenti virtuosi.

Split payment

Viene introdotto nel modello il nuovo rigo TA13 dedicato alle operazioni in regime di *split payment*, riferibili alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l'Iva in fattura deve essere versata direttamente dall'amministrazione pubblica committente.

Rettifica tra compensazione e rimborso

Viene prevista nel frontespizio una casella "Rettifica utilizzo credito" che va barrata nel caso in cui si intenda variare - secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia con la Risoluzione n.99/E/14 - la modalità di utilizzo del credito espressa in sede di presentazione del modello TR.

L'utilizzo del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è, però, possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Si ricorda che, in caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino a 5.000 euro; per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare il credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno ovvero di chiederne il rimborso all'Erario (il credito

del quarto trimestre viene utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica .
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➡ entro 30/04/2015 II trimestre ➡ entro 31/07/2015 III trimestre ➡ entro 31/10/2015
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin da subito ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR; • per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i>).</p>
Visto di conformità	Per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-<i>bis</i> d.P.R. n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno); • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-<i>bis</i> e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia; • acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'art.19, co.3 lett. a-<i>bis</i>) d.P.R. n.633/72.

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: IL 5 PER MILLE ENTRA A REGIME

È partita lo scorso 26 marzo la procedura che enti e associazioni devono seguire per richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2015. Con la recente Circolare n.13/E del 26 marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha commentato le regole applicabili per quest'anno, evidenziando le importanti novità introdotte con l'ultima legge di Stabilità (la L. n.190/14). In particolare:

- per effetto della previsione contenuta nel comma 154 art.1 della richiamata legge il contributo del 5 per mille assume il carattere di una forma stabile (e non più provvisoria) di finanziamento di settori di rilevanza sociale, tanto che la citata Circolare n.13/E precisa che le istruzioni fornite assumono valenza anche per gli esercizi successivi al 2015, salvo modifiche normative;
- il medesimo comma 154, al terzo periodo, prevede l'emanazione di un apposito decreto (D.P.C.M.) al fine di stabilire specifiche regole in tema di rendicontazione e di recupero delle somme attribuite.

Soggetti ammessi al beneficio

- a) sostegno agli enti di volontariato;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
- d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
- e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge (art.90 L. n.289/02) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- f) finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (D.L. n.98/11, convertito, con modificazioni dalla Legge n.111/11).

Predisposizione degli elenchi

Il D.P.C.M. 23 aprile 2010 prevede la redazione di elenchi distinti per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

- enti di cui alla **lettera a)** (enti del volontariato) l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
- enti di cui alla **lettera b)** (enti della ricerca scientifica e dell'università) il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it ;
- enti di cui alla **lettera c)** (enti della ricerca sanitaria), il Ministero della Salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
- per i Comuni di cui alla **lettera d)** non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;
- per gli enti di cui alla **lettera e)** (associazioni sportive dilettantistiche) l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

La procedura per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

Sarà possibile effettuare l'iscrizione esclusivamente in via telematica direttamente (previo ottenimento del pin code) oppure rivolgendosi agli abilitati alla trasmissione telematica **dal 26 marzo al 7 maggio 2015**.

Sono tenuti a presentare domanda per il 2015 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Enti di volontariato

Con riferimento alla tipologia di soggetti denominata enti del “*volontariato*” si riscontrano particolari novità per quando riguarda le Organizzazioni Non Governative (Ong) che, per effetto delle disposizioni contenute nella L. n.125/14 (in vigore dal 29 agosto 2014) e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Risoluzione n.22/E/15, cessano di assumere la qualifica di Onlus di diritto con conseguente obbligo di presentare istanza di iscrizione all’anagrafe delle Onlus. Per l’esame delle disposizioni di carattere transitorio si rimanda alla citata Circolare n.13/E/15.

Sono pertanto compresi nella categoria degli enti di volontariato i seguenti soggetti:

- **Organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui al D.Lgs. n.460/97, iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, compresi gli enti che svolgono la propria attività nel settore di cui all’art.10, co.1, lett. a), n.11-*bis*, della “*cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale*”;
- **Enti ecclesiastici** delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le **associazioni di Promozione Sociale** le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, iscritti nell’Anagrafe delle Onlus in quanto **Onlus parziali**, cioè limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori di attività elencati nell’art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.460/97. Si precisa che detti enti possono accedere al contributo del cinque per mille in quanto Onlus parziali solo qualora iscritti nell’Anagrafe delle Onlus;
- **Organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. n.266/91;
- **Organizzazioni non governative** di cui alla L. n.125/14, già riconosciute idonee ai sensi della L. n.49/87, alla data del **29 agosto 2014**, e inserite nell’elenco tenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- **Cooperative sociali** di cui alla L. n.381/91, iscritte nell’Albo nazionale delle società cooperative istituito con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 giugno 2004, nonché i consorzi di cooperative con la base sociale formata per il cento per cento dalle stesse cooperative sociali;
- **Associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’art.7 L. n.383/00;
- **Associazioni e fondazioni** di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro negli stessi settori di attività delle Onlus elencati all’art.10, co.1, lett. a) D.Lgs. n.460/97.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale. In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- ✓ avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- ✓ avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- ✓ avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello di iscrizione, nella quale il rappresentante legale dell’associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell’ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell’art.90 L. n.289/02;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo *sport* dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto - corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo e la trasmissione deve avvenire entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione.

Gli enti del "volontariato" devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre al modello di rendiconto sono pubblicate le linee guida per la predisposizione del rendiconto da parte degli enti del volontariato).

La tempistica

	ENTI DEL VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Termine iniziale presentazione domanda d'iscrizione	26 marzo 2015	26 marzo 2015
Termine finale presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2015	7 maggio 2015
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2015	14 maggio 2015
Richiesta correzione domande (alla DRE competente)	20 maggio 2015	20 maggio 2015
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2015	25 maggio 2015
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2015 alle Direzioni Regionali dell'Agenzia	30 giugno 2015 agli Uffici territoriali del CONI
Termine per le regolarizzazioni ex D.L. n.16/12 (remissione <i>in bonis</i>) (*)	30 settembre 2015	30 settembre 2015

(*) Il mancato rispetto dell'invio della dichiarazione sostitutiva e/o la mancata allegazione del documento di identità - in assenza di regolarizzazione entro il 30 settembre 2015 - costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: L'AGENZIA PUBBLICA L'ATTESA CIRCOLARE ESPLICATIVA IN TEMA DI *REVERSE CHARGE*

Con la **Circolare n.14/E del 27 marzo** scorso l'Agenzia delle Entrate pubblica finalmente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove ipotesi per le quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge*, già in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015.

La Circolare commenta, quindi, le seguenti ipotesi introdotte all'interno del comma 6 dell'art.17 del Decreto Iva ad opera della Legge di Stabilità 2015:

- lett. a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- lett. d-bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'art.12 della medesima direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- lett. d-ter) trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- lett. d-quater) cessioni di *gas* e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art.7-bis, co.3, lett. a).

Nessuna precisazione, invece, relativamente all'ipotesi contemplata dalla nuova lett. d-quinquies) del citato art.17; tale ipotesi, riferita alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività 47.11.1), supermercati (codice attività 47.11.2) e discount alimentari (codice attività 47.11.3) è infatti subordinata alla necessaria autorizzazione da parte del Consiglio UE, che peraltro pare intenzionato a non concederla.

Altra fattispecie interessata dalla circolare in commento è quella relativa all'applicazione del *reverse charge* per le cessioni di "*banconi in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo*" prevista dall'art.74, co.7, del decreto Iva così come modificato legge di Stabilità 2015 e anch'essa decorrente dal 1° gennaio 2015.

Errori senza sanzioni

Il primo importante chiarimento riguarda la cosiddetta "clausola di salvaguardia" e cioè le previsioni destinate ai comportamenti tenuti dai contribuenti dal 1° gennaio 2015 e fino al 26 marzo 2015 (giorno che precede l'emanazione della presente circolare). Sul punto la C.M. n.14/E precisa opportunamente che "*sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi*".

Non è quindi necessario, alla luce di quanto stabilito dalla richiamata circolare, modificare eventuali comportamenti pregressi che alla luce dei presenti chiarimenti si fossero rivelati errati.

Vediamo ora di esaminare i tre macro argomenti nei quali è suddivisa la circolare: *reverse charge* nel settore edile, nel settore energetico e nella cessione dei *pallets* recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

Vediamo ora di sintetizzare i chiarimenti in relazione a ciascuna delle prestazioni interessate dalla norma.

Servizi di pulizia negli edifici	Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle attività classificate come servizi di pulizia dalla Tabella ATECO2007, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici: <ul style="list-style-type: none">- 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;- 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le
---	--

	attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.
Demolizione di edifici	Sono da ricomprendere le prestazioni relative alla seguente attività classificata dalla Tabella ATECO2007: - 43.11.00 Demolizione
Installazione di impianti relativi ad edifici	Sono da ricomprendere le prestazioni relative alle seguenti attività classificate dalla Tabella ATECO2007: - 43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;
Installazione di impianti relativi ad edifici	- 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); - 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) - 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; - 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; - 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici). <u>Problema delle manutenzioni</u> Il fatto che l'Agenzia richiami espressamente nei codici ATECO2007 anche le manutenzioni e le riparazioni fa ritenere che anche per tali prestazioni sia da applicare il meccanismo del <i>reverse charge</i> .
Completamento di edifici	Ai fini dell'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di "completamento di edifici" soccorrono le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007: - 43.31.00 Intonacatura e stuccatura; - 43.32.01 Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate; - 43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici; - 43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri; - 43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri; - 43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili- muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici); - 43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici". Debbono ritenersi escluse dal meccanismo dell'inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione. <u>Presenza di unico contratto comprendente pluralità di prestazioni</u> In presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del <i>reverse charge</i> . <u>Presenza di contratto unico di appalto con prestazioni soggette a reverse</u> Negli appalti aventi ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di

	risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art.3 c.1 lett. c) e d), del d.P.R. n.380/01, <u>"In una logica di semplificazione, l'Agenzia ritiene che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge"</u> .
Rapporto tra split payment e reverse	La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo <i>split payment</i> non si applicano qualora l'ente pubblico sia debitore di imposta. I servizi resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest'ultima nell'esercizio della propria attività economica.
Applicazione reverse da parte di società consorziate	Qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del <i>reverse charge</i> , tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.
Reverse e regime iva per cassa	L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell'imposta, esclude, quindi, l'applicabilità del regime di <i>cash accounting</i> . Pertanto, qualora i soggetti che abbiano optato per l'Iva per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in essere operazioni che, per effetto e delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, rientrano nel meccanismo del <i>reverse charge</i> , relativamente a tali operazioni non potranno più applicare per il regime di <i>cash accounting</i> .
Reverse e nuovo regime forfettario	Non si applica il <i>reverse charge</i> alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfettario (si rinvia a Circolare n.37/E/06 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei "minimi"). Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di <i>reverse charge</i> , gli stessi saranno tenuti ad assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito.
Acquisti promiscui da parte di enti non commerciali	Per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, anche in presenza di unico corrispettivo riferibile ad un contratto, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi quali, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc..
Reverse nei casi di utilizzo del plafond	Con un'interpretazione per certi versi criticabile la Circolare n.14 ha precisato che in caso di emissione di lettera di intento da parte dell'esportatore abituale con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile di cui all'art.17, co.6 d.P.R. n.633/72, troverà applicazione la disciplina del <i>reverse charge</i> , che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria. Dette operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi del citato l'art.17, co.6 d.P.R. n.633/72 e non ai sensi dell'art.8, co.1, lett. c) del medesimo d.P.R. n.633/72. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il <i>plafond</i> .
Soggetti esclusi dal reverse	La Circolare n.14/E elenca, a titolo esemplificativo, una serie di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal d.P.R. n.633/72, sono esclusi dall'applicazione del <i>reverse charge</i> . Si tratta di: <ul style="list-style-type: none"> • produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all'art.34 co.6 d.P.R. n.633/72; • esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n.640/72 ai

quali, agli effetti dell'Iva, si applicano le disposizioni di cui all'art.74, co.6 d.P.R. n.633/72;

- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. n.398/91;
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al d.P.R. n.633/72 che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all'art.74-*quater*, co.5 d.P.R. n.633/72.

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: IMU E TASI

Nel corso dell'ultimo mese vi sono stati alcuni interventi che riguardano i tributi locali:

- è stato convertito in legge (L. n.34/15 pubblicata in G.U. il 25 marzo) il D.L. n.4/15 riguardante la tassazione Imu dei terreni, in particolar modo di quelli ubicati nei comuni montani;
- è stata pubblicata la Circolare n.3/DF/15 riguardante le modalità di presentazione della dichiarazione Tasi.

Imu 2015 terreni montani

Con la conversione in legge diviene definitivo il trattamento previsto per i terreni ubicati nei comuni montani, trattamento oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi mesi.

La disciplina vigente può essere come di seguito riepilogata.

A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione Imu per i comuni montani si applica:

- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della L. n.448/01;
- ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat.

È previsto inoltre che tale ultima esenzione (e anche la detrazione di cui tra un attimo si dirà, sia applicabile anche ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti (Cd) e dagli imprenditori agricoli professionali (Iap), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali. Tale previsione è stata oggetto di correzione in sede di conversione in conformità con i chiarimenti forniti dal ministero della Risoluzione n.2/DF/15.

In altre parole quando il comune è designato montano l'esenzione si applica nei confronti di tutti i terreni mentre, per quelli designati parzialmente montani l'esenzione spetta solo per coltivatori diretti e Iap.

Si segnala inoltre che dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A del citato decreto, **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, **si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 200 euro.**

Dichiarazione Tasi

Il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), con la Risoluzione n.3/DF/15, ha ribadito che il modello di dichiarazione Imu vale anche per la Tasi, tema sul quale si era già espresso lo scorso anno (risposte *faq* del 3 giugno 2014).

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (QuIR)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3 aprile prossimo, il D.P.C.M. n.29 del 20 febbraio 2015, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Lavoratori interessati

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della QuIR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del Tfr.

L'opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari dove, nel corso del periodo di durata dell'opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell'ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Lavoratori esclusi

- a. Lavoratori dipendenti domestici;
- b. lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- c. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi;
- d. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro Imprese un piano di risanamento attestato;
- g. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
- i. lavoratori che abbiano disposto del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Misura è imponibilità del Tfr da liquidare

La QuIR mensile è pari all'intera quota di Tfr maturanda, al netto del contributo dello 0,50% eventualmente dovuto, da assoggettare a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.

In sede di liquidazione del Tfr la QuIR non è considerata ai fini della determinazione dell'aliquota d'imposta per la tassazione separata del Tfr.

Procedura di liquidazione della QuIR

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della QuIR presentandogli istanza sull'[apposito modulo](#) debitamente compilato e validamente sottoscritto. La manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore.

L'opzione è efficace e l'erogazione della QuIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell'istanza e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza, il datore di lavoro deve operare la liquidazione mensile della QuIR sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione. I datori di lavoro che, per liquidare la QuIR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, devono provvedere a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Per i lavoratori per i quali si liquidi mensilmente la QuIR, non è dovuto il versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps.

I datori di lavoro dovranno anche integrare le denunce contributive Inps sulla base delle istruzioni che saranno rese note dall'Istituto.

Interruzione della liquidazione della QuIR

La liquidazione della QuIR è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e., f., g. e h. del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali a partire dalle seguenti decorrenze:

1. dall'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro Imprese in caso di avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro;
2. dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro Imprese, in caso di avvio della procedura di concordato preventivo;
3. dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, in caso di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
4. dall'iscrizione nel Registro Imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in caso di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

Misure compensative

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr dell'Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di Tfr corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d'impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del Tfr liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di Tfr maturando liquidato.

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: 730 PRECOMPILATO - LE INDICAZIONI MINISTERIALI

Con il decreto attuativo del 22 febbraio 2015 e la Circolare n.11/E/15 sono state fornite le indicazioni per la gestione della dichiarazione precompilata: si tratta di una novità procedurale contenuta nel D.Lgs. n.175/14 che entra in vigore dal modello dichiarativo che dovrà essere gestito nei prossimi mesi.

Entro il prossimo 15 aprile l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione online il Modello 730 precompilato, che potrà essere

- accettato così come predisposto oppure
- modificato, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Per fare ciò il contribuente potrà

- provvedere in proprio, oppure
- conferire delega al proprio sostituto d'imposta, ad un centro di assistenza fiscale (Caf) o ad un intermediario abilitato.

Rimane la possibilità di predisporre la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie attraverso la compilazione del Modello 730 o del Modello Unico, procedendo all'invio con le modalità tradizionali.

La presentazione della dichiarazione

È previsto che il contribuente acceda alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali:

1. direttamente on line tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Questo comporta la necessità per il contribuente di acquisire apposite credenziali presso l'Agenzia delle Entrate ovvero presso l'Inps, gestendo il modello 730 presso il sito *internet* appositamente predisposto.
2. conferendo apposita delega al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale (il sostituto d'imposta/datore di lavoro non è tenuto a prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti/dipendenti, per cui occorre preliminarmente verificare se è possibile utilizzare tale soluzione).
3. conferendo apposita delega ad un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
4. direttamente tramite ulteriori canali telematici che saranno individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A partire **dal 1° maggio** il contribuente può accettare o modificare la dichiarazione e trasmetterla.

Dalla stessa data i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati possono trasmettere i modelli 730 precompilati accettati o modificati.

In tutti i casi il termine per la trasmissione è il **7 luglio**.

Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la dichiarazione 730 precompilata sarà sempre possibile presentare il modello 730 con le modalità ordinarie: il Caf o il professionista abilitato acquisisce idonea documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all'accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

Il termine per la presentazione è lo stesso previsto per il modello 730 precompilato (7 luglio).

I dati compresi nella precompilata

Oltre ai redditi conseguiti dai contribuenti e pagati da un soggetto che svolge la funzione di sostituto d'imposta (redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, pensioni, etc.), comunicati all'Agenzia tramite da Certificazione Unica, per l'anno d'imposta 2014 (quindi per il primo anno di applicazione delle nuove procedure), l'Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- contributi previdenziali e assistenziali.

730 senza modifiche

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o tramite il sostituto d'imposta, senza modifiche ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, si ottengono i seguenti benefici:

- non si effettua il controllo documentale ai sensi dell'art.36-ter d.P.R. n.600/73;
- non si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Si deve ricordare che a carico del contribuente resta fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni oggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.

Inoltre, nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente o al sostituto d'imposta, con modifiche e o integrazioni che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, invece, si effettua il controllo documentale anche sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi e si applica il controllo preventivo sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

Informative e news per la clientela di studio

Oggetto: AL VIA LA VOLUNTARY DISCLOSURE

Con l'emanazione della Circolare n.10/E dello scorso 13 marzo, è possibile valutare con maggiore compiutezza il tema della *Voluntary Disclosure*, vale a dire la possibilità di regolarizzare la detenzione di capitali all'estero (non correttamente segnalata nel quadro RW del modello Unico) e la mancata tassazione dei redditi connessi.

Soggetti interessati

Sono interessati ad approfondire la tematica i soggetti che tenuti alla compilazione del quadro RW; quindi, trattasi di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici, associazioni professionali, *trust* e titolari effettivi degli investimenti o delle attività estere.

Va segnalato che sono interessati alla procedura anche gli eredi dei soggetti che abbiano commesso le violazioni, ovviamente per il solo comparto delle imposte e non delle sanzioni, che risultano non trasmissibili agli eredi.

Adempimenti necessari

Ai fini di cogliere gli effetti premiali della sanatoria, risulta necessario presentare una specifica istanza, corredata da una relazione di accompagnamento dettagliata e dalla documentazione probatoria.

Fornita così la fonte di innesco, si attiverà un procedimento di confronto con l'Agenzia, finalizzato alla determinazione delle somme dovute ed alla sottoscrizione dei relativi atti.

Si segnala che, ovviamente, la procedura richiede una attenta valutazione preliminare finalizzata alla sufficienza dei documenti ed alla coerenza dei medesimi, oltre che alla corretta individuazione dei redditi soggetti a tassazione.

Infatti, l'attivazione "alla cieca" può determinare forme indebite di autodenuncia che debbono assolutamente essere evitate.

I periodi di imposta interessati dalla sanatoria

La regolarizzazione può riguardare periodi di imposta molto remoti nel tempo, a seconda della ubicazione delle attività estere. A titolo indicativo, riportiamo la tabella elaborata dall'Agenzia per fornire un quadro di sintesi.

Luogo di detenzione	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Paese non <i>black list</i>	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Paese <i>black list</i> con accordo (*)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Paese <i>black list</i>	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

(*) L'ipotesi vale solo se ricorrono congiuntamente specifiche condizioni previste dalla norma; diversamente si applicano le regole dei Paesi *black list*

Si rammenta, che tra il mese di febbraio e di marzo 2015 hanno stipulato accordi con l'Italia i seguenti paesi: Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco.

Determinazione degli imponibili di riferimento

L'iter normale richiede la individuazione puntuale degli imponibili di riferimento, circostanza che può richiedere uno sforzo non indifferente, specialmente nelle ipotesi di redditi derivanti da investimenti di natura finanziaria.

In alternativa, qualora la media delle consistenze delle attività finanziarie risultanti al termine di ciascun periodo di imposta non ecceda i 2 milioni di euro, è possibile richiedere all'Agenzia la quantificazione forfaitaria del rendimento in misura pari al 5%, con assoggettamento ad aliquota del 27%.

L'ammontare delle sanzioni

Si è già detto che l'aspetto premiale della *Voluntary* consiste nella riduzione delle sanzioni applicabili alle violazioni concernenti la mancata compilazione del quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi.

Per quanto attiene la mancata compilazione del quadro RW, le sanzioni di riferimento sono le seguenti:

Luogo di detenzione	2013	2012	2011	2010	2009	2008*	2007	2006	2005	2004
Paese non <i>black list</i>	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	-	-	-
Paese <i>black list</i> con accordo**	3%	3%	3%	3%	3%	-	-	-	-	-
Paese <i>black list</i>	6%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	5%	5%	5%

(*) per i paesi *black list*, per il periodo d'imposta 2008 si applica la sanzione del 6% se la dichiarazione dei redditi è stata presentata successivamente al 4 agosto 2009; in caso di presentazione della dichiarazione entro tale data, invece, si applica la sanzione del 5% (***) se ricorrono congiuntamente le condizioni previste dalla norma

Nel caso di atteggiamento collaborativo del contribuente, le sanzioni sono ulteriormente ridotte del 50%.

La definizione agevolata consente poi di ridurre la sanzione ad 1/3.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi dovute sui redditi prodotti all'estero, il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni di 1/4 e, per conseguenza:

- nel caso di detenzione in paese non *black list*: sanzione del 100% (133,33 x 75%);
- nel caso di detenzione in paese *black list* con accordo: sanzione del 100% (133,33 x 75%);
- nel caso di detenzione in paese *black list*: sanzione del 200% (266,66 x 75%).

Tali misure possono poi essere ridotte:

- ad 1/6, nel caso in cui il contribuente aderisca all'invito al contraddittorio;
- ad 1/3, laddove si attivi la procedura di accertamento con adesione.

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Oggetto: IL RINVIO DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

Il codice civile prevede l'obbligo di approvazione del bilancio delle società di capitali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere differito di 60 giorni in presenza di una apposita clausola nello statuto sociale per:

- le società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- tutte le altre società di capitali quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

In questi casi, gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione (nel caso in cui il bilancio sia redatto in forma abbreviata le ragioni della dilazione vanno spiegate nella nota integrativa).

Le esigenze che consentono l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 180 giorni

Il bilancio d'esercizio può essere approvato o presentato ai soci per l'approvazione entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (anziché 120 giorni) solamente se tale possibilità è prevista dallo statuto. La clausola statutaria non deve necessariamente contenere l'indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine ma solamente un riferimento alla possibilità di fruire dei 180 giorni qualora si verificano particolari esigenze riferite alla struttura o all'oggetto sociale. L'accertamento del ricorrere o meno delle fattispecie è competenza dell'organo amministrativo, che deve segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art.2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

I casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e, pertanto, non vanno citati nella clausola statutaria; a titolo esemplificativo si riportano le seguenti fattispecie:

ESIGENZE	
Legate a struttura della società	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di partecipazioni rilevanti che necessitano l'acquisizione del bilancio approvato delle partecipate per la valutazione dell'iscrizione delle partecipazioni;• Sedi operative distaccate con autonomia contabile;• Adesione al consolidato fiscale;• Attesa risposta interpello disapplicativo società di comodo;• Riorganizzazioni aziendali che hanno portato a revisione delle rilevazioni contabili.
Legate a oggetto della società	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;• Esistenza di patrimoni separati;• Ritardi nella valutazione delle rimanenze di opere in corso su ordinazione;• Cause di forza maggiore (calamità naturali);• Dimissioni dell'organo amministrativo.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2014 l'Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato un numero rilevante di principi contabili, che devono essere utilizzati ai fini della redazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare). L'obbligo di adozione dei nuovi principi contabili, se legato alla valutazione di poste di bilancio rilevanti nella determinazione del risultato d'esercizio, può rappresentare una esigenza legata alla struttura ed all'oggetto della società che consente l'adozione del maggior termine di 180 giorni.

Occhio alle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2015

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 aprile al 15 maggio 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZE FISSE	
16 aprile	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo, codice tributo 6003. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale dal 16 marzo devono versare la seconda rata utilizzando il codice tributo 6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
16 aprile	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
20 aprile	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Spesometro Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione</p>

	delle operazioni attive e passive realizzate nel 2014 da i soggetti passivi iva con obbligo di liquidazione trimestrale dell'imposta.
27 aprile	Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate, rispettivamente, nel mese o trimestre precedente.
30 aprile	Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino Scade oggi il termine, con riferimento al mese di marzo, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2015. Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2015 (Modello TR). Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Commercialistafisconline